

Numero scheda 01.510.15

CESSAZIONE COABITAZIONE O OSPITALITA' TEMPORANEA IN CASA POPOLARE

L'assegnatario di una casa popolare che aveva comunicato la coabitazione o l'ospitalità temporanea di persone presso la propria abitazione deve comunicarne al Comune la cessazione.

Area AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Responsabile AMODIO GIOVANNI
Servizio Servizi Educativi Scolastici e Sociali

Modalità di richiesta

FAX

LETTERA

DI PERSONA

Da protocollare

Atto conclusivo

FORMA: Comunicazione ad ACER BOLOGNA della fine dell'ospitalità o della coabitazione

TERMINE DI VALIDITA': Illimitata

ADOTTATO DA: Addetto dell'Ufficio Casa

Termine chiusura

Entro 30 giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cessazione corretta e completa da parte del Comune.

Ai sensi dell'art. 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull'accesso all'impiego, in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente preposto all'Ufficio o al Segretario Generale.

Requisiti

Il dichiarante deve essere l'assegnatario della casa popolare in cui è avvenuta la coabitazione o l'ospitalità temporanea.

Documentazione

1) Modulo di dichiarazione compilato e:

- firmato dal dichiarante in presenza del dipendente addetto (il dichiarante deve essere provvisto di proprio documento valido di identità o riconoscimento)
- già firmato dal dichiarante e inviato tramite posta tradizionale / fax o presentato da persona diversa dal dichiarante, a cui deve essere allegata la fotocopia del documento valido di identità o riconoscimento del dichiarante

Normative

- L.R. 24/2001 così come modificata dalla L.R. 24/2013
- Regolamento comunale per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica

Contribuzione dell'ente

Nessuna

Costo per l'utente

Nessuno

Dove rivolgersi

SEMPLICE Sportello Polifunzionale per il Cittadino

Note

L'ospitalità temporanea per motivi diversi dall'attività assistenziale non può superare i 2 anni.